

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
ETRURIA INNOVAZIONE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1

E' costituita, una società consortile per azioni denominata "Etruria Innovazione S.c.p.A.".

La società non ha scopo di lucro.

Art. 2

La società ha sede legale in Siena , Via Banchi di sotto, 55. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci, in mancanza esso si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

Art. 3

La società ha come oggetto sociale:

- a) il coordinamento dei progetti della Rete regionale dell'Alta Tecnologia relativamente alle province di Siena, Arezzo e Grosseto;
- b) la gestione delle attività di polo della Rete Regionale dell'Alta Tecnologia, delle relative infrastrutture e servizi;
- c) la progettazione, la realizzazione e la gestione -dirette e/o indirette- di parchi scientifici e tecnologici (virtuali e/o reali) con particolare riguardo alle esigenze della Toscana meridionale;
- d) l'elaborazione e l'esecuzione di progetti finalizzati alla ricerca applicata, all'innovazione e allo sviluppo di prodotti, servizi e processi produttivi in collegamento con le strutture di ricerca e le imprese;

e) la promozione e il coordinamento di strutture operative (consorzi, società, agenzie, etc.) di ricerca finalizzate allo sviluppo di specifici settori di tecnologia;

f) ogni altra attività connessa e strumentale ai punti precedenti.

g) l'organizzazione e la gestione di:

- attività di orientamento per gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.
- attività di formazione interna ed esterna per gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Per il perseguimento degli obiettivi indicati la società collaborerà in modo organico con i Poli di Firenze e Pisa e con altre strutture analoghe nazionali ed internazionali; contemporaneamente per garantire una presenza e una partecipazione costante sul territorio di riferimento, promuoverà la creazione di strutture di collegamento nelle aree interessate.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni

Art. 5

Il capitale sociale attuale è fissato in euro 278.856 (duecentosettantottomilaottococinquantesi) suddiviso in n. 5.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,64= ciascuna.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare il capitale sociale fino a € 1.549.370 nei 3 anni successivi alla costituzione della società.

Art. 6.

Le azioni sono ripartite tra enti territoriali, università, fondazioni bancarie, banche, Camere di commercio, associazioni di imprenditori, consorzi, associazioni e società che operano nel medesimo ambito territoriale.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni non possono essere trasferite con effetti verso la società senza l'espresso consenso del Consiglio di amministrazione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con la maggioranza prevista dalla legge per l'assemblea straordinaria.

Con la delibera di aumento del capitale può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, stante il preminente interesse della società, in relazione alla natura consortile dello scopo sociale, a che la base sociale venga allargata il più possibile.

Il gradimento al nuovo socio viene deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza; in ogni caso il gradimento viene negato quando l'acquirente delle azioni, ovvero il titolare del diritto frazionario sulle stesse, non dichiara espressamente di approvare e di impegnarsi ad osservare gli impegni assunti dagli azionisti fondatori in sede di atto costitutivo.

L'organo amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avvisi indirizzati ai soci, alla rispettiva sede risultante dal libro dei soci, con preavviso non inferiore a novanta giorni. A carico degli azionisti in ritardo sul termine previsto dalla

delibera di riferimento, nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto dal tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, in ragione d'anno, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvi i diritti della società a norma di legge.

Art. 7

Il trasferimento delle azioni per aver effetto nei confronti della società deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento delle azioni, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento.

In ogni caso le azioni restano depositate presso la sede della società.

Art. 8

Può essere escluso il socio che non adempia agli obblighi assunti verso la società.

E' inoltre escluso il Socio che abbia cessato di far parte delle categorie previste dall'art. 6, comma 1.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Il recesso può essere esercitato qualora il socio perda i requisiti di appartenenza alle categorie previste dall'art. 6.

Il recesso può altresì essere esercitato qualora il socio non trovi un acquirente delle proprie azioni ovvero qualora l'acquirente non sia gradito al Consiglio di amministrazione, sempre che quest'ultimo non abbia indicato altro soggetto disponibile all'acquisto.

In ogni caso l'esercizio del diritto di recesso dà luogo al rimborso del solo conferimento iniziale in linea capitale purché esistente alla chiusura dell'esercizio in corso.

Pertanto la liquidazione della quota avverrà successivamente alla approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso.

In tale ipotesi gli amministratori devono ridurre in modo corrispondente il capitale previo annullamento delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge od eventualmente sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione.

Art. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal consiglio di amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio della Repubblica Italiana; con avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 12

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentano almeno la quinta parte del capitale sociale e nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 13

I soci partecipano all'assemblea anche tramite loro funzionari o dirigenti appositamente delegati ovvero possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2372 c.c. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante delega redatta in calce alla scheda di ammissione. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 14

L'assemblea, in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia la parte del capitale rappresentata e in sede straordinaria con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza di voti in sede ordinaria e delibera con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368 e 2369 c.c. in sede straordinaria.

Le modifiche dell'oggetto sociale devono essere deliberate con una maggioranza non inferiore ai due terzi del capitale sociale.

Art. 15

L'assemblea nomina il Consiglio di amministrazione su designazione di un candidato per ciascuno dei seguenti soci: Università degli studi di Siena , Regione Toscana, Monte dei Paschi di Siena, e da ciascuna Provincia, Comune capoluogo, CCIAA e Associazione di imprenditori partecipante.

La lista così composta è da intendersi come lista bloccata, sicché l'assemblea potrà accettare o respingere le designazioni solo nel loro insieme.

Il potere dei suddetti soci di designare un consigliere di amministrazione si conserva fin quando la relativa quota sociale non scenda sotto 1/25 del capitale sociale.

I soci che acquisiranno in futuro una quota sociale non inferiore a 1/25 avranno diritto alla designazione di un candidato secondo il procedimento previsto nel comma 1.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei due vice presidenti in ordine di età o, in caso di assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio, la cui designazione compete al presidente. L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Art. 17

Compete al presidente dell'assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'Assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità delle votazioni.

Art. 18

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nonché, se del caso, dagli scrutatori. Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal notaio.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Art. 19

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di venticinque membri ad un minimo di sette.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Per le sostituzioni nel corso dell'esercizio si applica l'articolo 2386 del c.c.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente ed i due vice presidenti fra i membri del consiglio e può nominare un comitato esecutivo composto da cinque membri tra il quali il presidente del Consiglio di amministrazione che presiederà anche lo stesso comitato e quattro componenti del consiglio di amministrazione dei quali almeno due in rappresentanza del settore imprenditoriale.

Art. 21

Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessaria o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera raccomandata o fax pervenuto almeno cinque giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma pervenuto un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario, nominato dal presidente seduta stante, è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Art. 22

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta. Più specificamente, sono conferite al consiglio tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Qualora venga costituito il comitato esecutivo, sarà dotato dei più ampi poteri salvo quelli riservati per legge al consiglio di amministrazione.

Art. 23

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ai due vice presidenti, competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuali. In caso di assenza o impedimento temporanei anche dei vice presidenti, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.

Art. 24

Ai componenti del consiglio di amministrazione, potrà essere corrisposto compenso determinato dall'assemblea oltre alla rifusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio. I compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 c.c.

Art. 25

E' nominato dal consiglio di amministrazione un direttore generale che dovrà essere persona provvista di valida e consolidata esperienza gestionale nelle materie oggetto della società.

I compiti, gli emolumenti e la durata dell'incarico del direttore sono determinati dal consiglio di amministrazione e sottoscritti mediante contratto.

TITOLO V

Comitato tecnico-scientifico

Art. 26

Il comitato tecnico-scientifico è composto da 5 membri, nominati dal consiglio di amministrazione (tra ricercatori di alto profilo tecnico scientifico, appartenenti ad università, centri di ricerca pubblici o privati, società che svolgono attività di ricerca, nazionali ed internazionali) oltre ad un rappresentante per ciascun Centro Virtuale di Competenza.

Tutte le designazioni, comunicate per iscritto, dovranno essere coerenti con le finalità statutarie e con i programmi della società ed accompagnate dal curriculum scientifico dei designati. Ove le designazioni non pervengano entro il termine di tre mesi a decorrere dalla richiesta, l'assemblea potrà procedere direttamente alla scelta dei membri del comitato. I componenti del comitato così nominati durano in carica per tre anni.

Il comitato è convocato e presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione.

In ogni ipotesi in cui venga a mancare uno o più dei membri del comitato tecnico-scientifico, si provvederà alla relativa sostituzione con le stesse modalità previste dal primo comma del presente articolo.

Il comitato per carattere ha il compito di fornire pareri, valutazioni e proposte al consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci autonomamente o su richiesta dei singoli soci o amministratori in merito alle linee generali della politica scientifica della società.

Il comitato deve inoltre predisporre le relazioni tecnico scientifiche sull'attività annuale da presentare al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo e successivamente all'assemblea che approva tali atti.

A tal fine il comitato tecnico-scientifico terrà conto, in particolare, dei seguenti aspetti :

a) le grandi linee di tendenza della ricerca scientifica e tecnologica su scala internazionale, con particolare riguardo all'ambito europeo;

b) le caratteristiche del sistema scientifico e tecnologico della Toscana meridionale e zone limitrofe, le più appropriate linee di sviluppo da perseguire ed il raccordo tra le diverse iniziative della società, per la loro migliore finalizzazione complessiva;

c) le indicazioni che emergono dagli organi e dagli uffici della società circa le esigenze espresse dai vari ambienti scientifici, tecnologici e produttivi del territorio di riferimento.

TITOLO VI

Collegio dei sindaci

Art. 27

Il collegio dei sindaci è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla regione Toscana ai sensi dell'art. 2458 c.c., e gli altri dall'assemblea. Il collegio sarà integrato con due sindaci supplenti nominati dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio determina la retribuzione da corrispondere ai sindaci effettivi ed al presidente del collegio.

TITOLO VII

Bilanci e Utili

Art. 28

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai soci, ai sensi e per gli effetti previsti dalla l. 21 maggio 1981, n. 240;

- eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante destinato a riserve straordinarie e ad un fondo per lo sviluppo della Società.

Art. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 31

Per qualsiasi vertenza fra i soci e la società e i soci fra loro, resta convenuta la competenza del tribunale di Siena.

Art. 32

Per quanto non è previsto nel presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge.